




FPS  
CISL

LOMBARDIA



INAS  
CISL

Istituto Nazionale Assistenza Sociale



# *Riforma delle pensioni*

legge 243 del 2004

# **Le novità in materia previdenziale**

legge 243 del 2004 - G.U. del 21/09/2004

## **• Previdenza complementare:**

se il lavoratore non esprime volontà contraria (silenzio-assenso), il suo TFR viene trasferito ad un fondo di previdenza complementare. La legge prevede, inoltre, l'equiparazione tra fondi chiusi e fondi aperti (il lavoratore cioè, potrà scegliere liberamente a quale forma di previdenza complementare destinare il contributo dovuto dal datore di lavoro) ed una maggiore deducibilità fiscale, rispetto alla contribuzione da versare a tali fondi.

## **• Bonus per il rinvio della pensione di anzianità:**

nel periodo 1/11/2004 - 31/12/2007, il lavoratore del settore privato, che abbia maturato il diritto alla pensione di anzianità, potrà decidere di continuare a lavorare e di essere esonerato dal versamento dei contributi. In tal caso, l'importo della contribuzione IVS (32,70% della retribuzione lorda) sarà inserito in busta paga.

## **• Certificazione del diritto alla pensione:**

i lavoratori che maturano prima del 31/12/2007 il diritto alla pensione (di anzianità o di vecchiaia), potranno chiedere al proprio Ente di previdenza la certificazione della posizione assicurativa maturata, garantendosi così il diritto al pensionamento con i requisiti previsti prima del 2008.

## **• Supplemento di pensione:**

tra le deleghe al Governo, è prevista una modifica normativa per anticipare progressivamente, fino a due anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento, la possibilità di ottenere la liquidazione dei supplementi di pensione.

## **• Versamenti volontari per gli iscritti alla gestione separata:**

gli iscritti alla Gestione Separata (lavoratori parasubordinati), fermo restando l'obbligo contributivo presso tale gestione, potranno essere contemporaneamente autorizzati alla prosecuzione volontaria presso le forme di previdenza obbligatoria in cui sono risultati iscritti in precedenza, al fine di conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione nelle suddette forme previdenziali.

## **• Casellario delle posizioni assicurative:**

è prevista l'istituzione, presso l'Inps, di un Casellario centrale delle posizioni assicurative attive di tutti i lavoratori, iscritti: all'assicurazione generale obbligatoria; alle forme previdenziali sostitutive, esclusive o esonerative dell'AGO; alle forme di previdenza obbligatoria dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti; alla gestione separata di cui all'art.2, c.26, L.335/95; ai regimi facoltativi gestiti dagli enti previdenziali.

# Aspetti critici della riforma sulle pensioni: la posizione della Cisl

Con il suo intervento, il sindacato ha ottenuto dei risultati positivi sulla riforma delle pensioni, tra i quali:

- la cancellazione della decontribuzione;
- l'introduzione del silenzio-assenso per l'adesione alla previdenza complementare;
- il ripristino del doppio canale di accesso al prepensionamento anticipato (con la conferma dei 35 anni di anzianità contributiva).

Sono però **inaccettabili** altri aspetti della riforma, tra cui:

- la scelta del Governo di innalzare il requisito anagrafico, a partire dal 1° gennaio 2008, di tre anni (e, a regime, di 5 anni): **si cancellano così, di fatto, le pensioni di anzianità per le donne lavoratrici** e si impone ai lavoratori, senza alcuna gradualità (a partire dal 1° gennaio 2008), un canale di accesso al prepensionamento anticipato, prima dell'età pensionabile, indiscutibilmente troppo rigido;
- la decisione di **modificare strutturalmente il principio di liberalizzazione dell'età pensionabile**, previsto nel metodo contributivo introdotto dalla legge "Dini", trasformando l'età di 65 anni, per gli uomini, e di 60 anni per le donne, in età minima con la quale è possibile accedere al pensionamento in mancanza del requisito contributivo di 35 anni;
- l'estensione, anche ai lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 1996 (ai quali si applica integralmente il metodo contributivo), ai fini dell'accesso alle prestazioni pensionistiche, del **requisito minimo di un'anzianità contributiva pari a 35 anni**, congiuntamente al requisito anagrafico di 65 anni di età per gli uomini e 60 anni per le donne nonché l'introduzione, per i medesimi, delle finestre per l'accesso ai pensionamenti anticipati prima dell'età pensionabile.

# REQUISITI: QUANDO SI POTRA' ANDARE IN PENSIONE

## Lavoratori dipendenti

| Data maturazione requisiti entro: | Requisiti:                              |                             | Decorrenza Persioni: ("finestre")   |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|---|
| 2004 - 2005                       | 35 anni ctb + 57 anni età               | in alternativa 38 anni ctb  | La normativa in vigore 2004/2007 prevede le seguenti finestre:<br>luglio - ottobre - gennaio - aprile |
|                                   | se cat. prot. 35 anni ctb + 56 anni età |                             |   |
| 2006 - 2007                       | 35 anni ctb + 57 anni età               | in alternativa 39 anni ctb  |   |
| 30 giugno 2008                    | 35 anni ctb + 60 anni età               | in alternativa 40 anni ctb* |   |
| 31 dicembre 2008                  | 35 anni ctb + 60 anni età               | in alternativa 40 anni ctb  | 1° luglio 2009  |
| 30 giugno 2009                    | 35 anni ctb + 60 anni età               | in alternativa 40 anni ctb* | 1° gennaio 2010   |
| 31 dicembre 2009                  | 35 anni ctb + 60 anni età               | in alternativa 40 anni ctb  | 1° luglio 2010  |
| 30 giugno 2010                    | 35 anni ctb + 61 anni età               | in alternativa 40 anni ctb* | 1° gennaio 2011   |
| 31 dicembre 2010                  | 35 anni ctb + 61 anni età               | in alternativa 40 anni ctb  | 1° luglio 2011  |
| 30 giugno 2011                    | 35 anni ctb + 61 anni età               | in alternativa 40 anni ctb* | 1° gennaio 2012   |
| 31 dicembre 2011                  | 35 anni ctb + 61 anni età               | in alternativa 40 anni ctb  | 1° luglio 2012  |
| 30 giugno 2012                    | 35 anni ctb + 61 anni età               | in alternativa 40 anni ctb* | 1° gennaio 2013   |
| 31 dicembre 2012                  | 35 anni ctb + 61 anni età               | in alternativa 40 anni ctb  | 1° luglio 2013  |
| 30 giugno 2013                    | 35 anni ctb + 61 anni età               | in alternativa 40 anni ctb* | 1° gennaio 2014   |
| 31 dicembre 2013                  | 35 anni ctb + 61 anni età               | in alternativa 40 anni ctb  | 1° luglio 2014  |
| 30 giugno 2014                    | 35 anni ctb + 62 anni età               | in alternativa 40 anni ctb* | 1° gennaio 2015   |
| 31 dicembre 2014                  | 35 anni ctb + 62 anni età               | in alternativa 40 anni ctb  | 1° luglio 2015  |

\*Anche se i 57 anni di età vengono compiuti entro il 31 dicembre dell'anno di maturazione dei requisiti

# LE "FINESTRE" ED I RE

## Lavoratori autonomi

|                |  |
|----------------|--|
| Oggi 2004..... | 35 anni di contributi e 58 anni di età<br>(oppure 40 anni di contributi a<br>prescindere dall'età) |
| Dal 2008.....  | 35 anni di contributi e 61 anni di età<br>(oppure 40 anni di contributi a<br>prescindere dall'età) |
| Dal 2010.....  | 35 anni di contributi e 62 anni di età<br>(oppure 40 anni di contributi a<br>prescindere dall'età) |
| Dal 2014.....  | 35 anni di contributi e 63 anni di età<br>(oppure 40 anni di contributi a<br>prescindere dall'età) |

## La pensione di vecchiaia nel sistema contributivo

|                |   |
|----------------|---|
| Oggi 2004..... | 57 anni di età e 5 di contributi<br>(oppure 40 anni di contributi a<br>prescindere dall'età)  |
| Dal 2008.....  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 65 anni di età (60 per le donne)<br/>e 5 anni di contributi</li><li>• 40 anni di contributi a prescindere<br/>dall'età</li><li>• 35 anni di contributi e 60 di età<br/>(61 anni dal 2010, 62 dal 2014)</li></ul> – per i lavoratori autonomi un anno in più |

## Decorrenza delle pensioni ("finestre")

|                |  |
|----------------|--|
| Oggi 2004..... | 4 finestre (1° gennaio; 1° aprile;<br>1° luglio; 1° ottobre) |
| Dal 2008.....  | 2 finestre (1° gennaio; 1° luglio)                           |

# *Le novità in materia previdenziale*

legge 243 del 2004 - G.U. del 21/09/2004

## • **Previdenza complementare:**

se il lavoratore non esprime volontà contraria (silenzio-assenso), il suo TFR viene trasferito ad un fondo di previdenza complementare. La legge prevede, inoltre, l'equiparazione tra fondi chiusi e fondi aperti (il lavoratore cioè, potrà scegliere liberamente a quale forma di previdenza complementare destinare il contributo dovuto dal datore di lavoro) ed una maggiore deducibilità fiscale, rispetto alla contribuzione da versare a tali fondi.

## • **Bonus per il rinvio della pensione di anzianità:**

nel periodo 1/11/2004 - 31/12/2007, il lavoratore del settore privato, che abbia maturato il diritto alla pensione di anzianità, potrà decidere di continuare a lavorare e di essere esonerato dal versamento dei contributi. In tal caso, l'importo della contribuzione IVS (32,70% della retribuzione lorda) sarà inserito in busta paga.

## • **Certificazione del diritto alla pensione:**

i lavoratori che maturano prima del 31/12/2007 il diritto alla pensione (di anzianità o di vecchiaia), potranno chiedere al proprio Ente di previdenza la certificazione della posizione assicurativa maturata, garantendosi così il diritto al pensionamento con i requisiti previsti prima del 2008.

## • **Supplemento di pensione:**

tra le deleghe al Governo, è prevista una modifica normativa per anticipare progressivamente, fino a due anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento, la possibilità di ottenere la liquidazione dei supplementi di pensione.

## • **Versamenti volontari per gli iscritti alla gestione separata:**

gli iscritti alla Gestione Separata (lavoratori parasubordinati) fermo restando l'obbligo contributivo presso tale gestione potranno essere contemporaneamente autorizzati alla prosecuzione volontaria presso le forme di previdenza obbligatoria in cui sono risultati iscritti in precedenza, al fine di conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione nelle suddette forme previdenziali.

## • **Casellario delle posizioni assicurative:**

è prevista l'istituzione, presso l'Inps, di un Casellario centrale delle posizioni assicurative attive di tutti i lavoratori, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria; alle forme previdenziali sostitutive, esclusive o esonerative dell'AGO; alle forme di previdenza obbligatoria dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti; alla gestione separata di cui all'art.2, c.26, L.335/95: ai regimi facoltativi gestiti dagli enti previdenziali.